



## STATUTO DELLA FONDAZIONE

Allegato A dal n. 77481/19663

### ART. 1 - DENOMINAZIONE

È istituita la Fondazione denominata: “FEDE E SCIENZA” - Fondazione cattolica per la formazione politica ed economica.

### ART. 2 - SEDE

2.1 La fondazione ha sede legale in Ponte San Marco (BS) Via Statale 11 n.11/13.

2.2 Possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

### ART. 3 - FINALITÀ DELLA FONDAZIONE

3.1 La fondazione non ha scopi di lucro e persegue solo finalità di ordine sociale.

3.2 La fondazione si propone di:

- riprendere e diffondere il messaggio di Benedetto XVI su “ragione e fede, fides et ratio”, ispirando la propria azione alla tradizione dell'Europa cristiana formata ed alimentata nel corso dei secoli dal Magistero della Chiesa Cattolica, la cui Dottrina Sociale assume il ruolo di guida per promuovere la formazione umana, culturale, politica, imprenditoriale e professionale delle nuove generazioni;
- contribuire a riunire energie ed impegni al fine di far crescere ed elevare un vasto, attento e coerente movimento nella Società per il rinnovamento delle Istituzioni e della vita Civile offrendo, attraverso l'opera della fondazione, occasioni di approfondimento culturale, etica di formazione civile, per aiutare la maturazione di una “nuova generazione” capace di assumere responsabilmente e coraggiosamente la guida del Paese nel nuovo millennio;
- adoperarsi per una educazione radicata nell'etica e nella morale cattolica, a vantaggio di una seria e coerente preparazione alla vita negli ambiti della politica e dell'economia.

Per il raggiungimento di tali finalità, la fondazione potrà:

- 3.3 promuovere ed organizzare corsi di formazione, di istruzione permanente, convegni, seminari, gruppi di studio e di lavoro, mostre, esposizioni ed ogni genere di attività collaterali;
- 3.4 effettuare studi, analisi e ricerche, raccogliere e catalogare documentazione, pubblicare materiali didattici finalizzati alla diffusione della cultura e dei principi cristiani. Potrà promuovere lo sviluppo e la diffusione di strumenti editoriali e di comunicazione, anche attraverso l'organizzazione e il finanziamento di iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione e ottenere i rimborsi e sostegni previsti normativamente;
- 3.5 promuovere propri progetti, bandi ed iniziative, anche in collaborazione con altre fondazioni, persone giuridiche, o istituti, nonché sostenere, promuovere e compartecipare ad iniziative di terzi;
- 3.6 promuovere e realizzare progetti di ricerca e di studio, anche favorendo partnership fra imprese, università, istituzioni e centri di ricerca;
- 3.7 detenere partecipazioni ed interessenze in imprese profit e non profit, ai soli fini di investimento, ovvero in via strumentale al perseguimento dei suoi scopi e comunque in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, il tutto nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- 3.8 incoraggiare, sostenere e sviluppare un adeguato inserimento e una presenza di quanti condividano e sostengano le sue finalità nelle istituzioni culturali, politiche ed economiche italiane e comunitarie, apportando profonda preparazione e vero spirito di servizio, anche negli ambiti pubblici e politici.
- 3.9 La fondazione potrà compiere, nel rispetto della normativa vigente in modo non prevalente e solo ai fini strumentali per il conseguimento dello scopo sociale, operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali, ed a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria ed in ogni caso a sua disposizione;
- b. stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, in Italia e all'estero;
- c. ricevere contributi, sovvenzioni, lasciti e donazioni da privati, da società ed enti, dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali e non, così come dall'estero;
- d. assumere prestiti, finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, da qualunque Ente o Istituzione pubblica o privata;
- e. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese di qualsiasi genere con soggetti pubblici e privati anche religiosi, trascrivibili in pubblici registri.

#### **ART. 4 - PATRIMONIO**

- 4.1 Il patrimonio della fondazione è costituito:
  - a. dalla dotazione iniziale in denaro o in beni mobili conferita all'atto della costituzione dai fondatori e dal Comitato Promotore per la Fondazione Fede e Scienza;
  - b. dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a fine specifico di incremento del patrimonio: tali beni dovranno essere conservati, valorizzati e gestiti con professionalità e responsabilità;
  - c. da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
  - d. da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad accrescere il patrimonio.
- 4.2 I redditi ritraibili dal patrimonio, i versamenti delle quote annuali ed ogni entrata non destinata specificamente ad incremento del patrimonio, ivi compresi contributi e rimborsi pubblici o privati, i lasciti e le donazioni e i proventi delle iniziative, ricerche, pubblicazioni promosse dalla fondazione, costituiscono i mezzi ordinari per lo svolgimento compiuto delle attività istituzionali della fondazione.
- 4.3 Ogni uscita, capitolo e preventivo di spesa deve essere avallato, attraverso la firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di altro delegato dal Consiglio.

#### **ART. 5 - PARTECIPAZIONI ED ADESIONI**

- 5.1 Partecipano alla costituzione della Fondazione, oltre i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, coloro che hanno partecipato alla costituzione del Comitato Promotore per la Fondazione Fede e Scienza.
- 5.2 Il Consiglio Generale, con delibera assunta a maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti, può attribuire la qualifica di fondatore onorario ad ogni soggetto, pubblico o privato, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga presentato da almeno tre fondatori e concorra al patrimonio della fondazione con un importo non inferiore ad Euro cinquemila (5.000). In mancanza di tali condizioni, la delibera del Consiglio Generale dovrà essere assunta con la maggioranza dei quattro quinti (4/5 e dovrà essere motivata.
- 5.3 Il fondatore ed il membro onorario eletti nel Consiglio di Amministrazione possono partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, ma il loro diritto di voto è sospeso fino alla cessazione dalla carica di consiglieri di amministrazione.
- 5.4 Aderenti sono tutti coloro che, condividendo gli scopi della fondazione ed avendo i requisiti morali, versano la somma determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, e che per il primo anno è stabilita in misura non inferiore ad Euro mille (1.000).
- 5.5 La domanda di ammissione a membro aderente è indirizzata al Consiglio Generale e dallo stesso vagliata ed accettata con delibera a maggioranza semplice, sentito il parere non vincolante del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 6 - ESCLUSIONE E RECESSO DEI MEMBRI**

- 6.1 Il Consiglio Generale delibera, con la maggioranza dei quattro quinti (4/5) dei componenti, l'esclusione dei fondatori, degli onorari e degli aderenti, per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo:
  - a. inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto;
  - b. morosità negli impegni assunti nei confronti della fondazione stessa;
  - c. condotta incompatibile con il dovere di corretta e leale collaborazione con gli altri componenti della fondazione;
  - d. assunzione di incarichi in Enti con finalità incompatibili nei confronti della fondazione, se non

- previamente autorizzati dal Consiglio Generale;
- e. comportamento giudicato incompatibile o non idoneo, anche moralmente, con la permanenza nella fondazione, nei suoi principi e nei suoi valori cristiani;
- 6.2 Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, di modifica radicale dell'oggetto sociale, a qualsiasi titolo avvenuta, e in caso di dichiarazione di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali, o liquidatorie.
- 6.3 I fondatori, gli onorari e gli aderenti possono, con almeno quattro (4) mesi di preavviso, recedere dalla fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni tutte assunte, patrimoniali, personali e morali. Non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio della fondazione, né altri diritti patrimoniali, o non patrimoniali.

#### **ART. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono Organi della Fondazione:

- a. l'Assemblea degli aderenti, che è presieduta dal Presidente del Consiglio Generale;
- b. il Consiglio Generale ed il suo Presidente;
- c. il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori, se nominato.

#### **ART. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI**

- 8.1 L'assemblea degli aderenti è convocata dal presidente del Consiglio Generale in sede ordinaria, ed è valida qualunque sia il numero dei partecipanti in proprio o per delega, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per discutere in merito all'andamento generale della fondazione, ai suoi risultati e ai suoi progetti, così come per valutare lo stato economico - patrimoniale e finanziario della stessa. Ogni membro in regola con le norme di cui al presente statuto ha diritto di partecipare, anche mediante delega scritta. Ciascun delegato può rappresentare non più di cinque membri.
- 8.2 Tutti i componenti gli Organi della Fondazione fanno parte di diritto dell'Assemblea degli Aderenti.
- 8.3 L'assemblea non ha poteri deliberativi, ma unicamente consultivi e programmatici. Nomina tra i suoi membri, a maggioranza dei votanti in proprio e per delega, tre (3) membri del Consiglio Generale, nonché un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di tre; gli eletti sono rieleggibili. Le due cariche sono tra loro incompatibili.
- 8.4 L'assemblea è convocata, anche mediante l'utilizzo di idonei mezzi telematici, con indicazione dell'ordine del giorno e della data, luogo ed ora dell'adunanza.

#### **ART. 9 - CONSIGLIO GENERALE**

- 9.1 Il Consiglio Generale della Fondazione è composto dai fondatori, dagli onorari e dai membri nominati dall'Assemblea degli Aderenti, purché in regola con i rapporti patrimoniali e con i requisiti etici.
- 9.2 Il Consiglio Generale, ha i seguenti compiti:
- a. nominare il proprio Presidente a maggioranza assoluta degli aventi diritto;
  - b. nominare, tra i propri membri, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione della fondazione la cui nomina non è rimessa alla competenza dell'assemblea degli Aderenti;
  - c. proporre il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scelto fra i componenti dello stesso;
  - d. determinare la misura delle eventuali indennità, o rimborsi spese, spettanti ai Presidenti, ai Consiglieri di Amministrazione, al Segretario Generale, ed ai Membri del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori;
  - e. costituire, occorrendo, Comitati Scientifici, culturali e/o tecnici, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni, i compiti, la durata dell'incarico ed il regolamento di funzionamento, nonché l'eventuale indennità spettante ai componenti;
  - f. valutare i risultati delle varie iniziative e proposte intraprese dalla fondazione;
  - g. attribuire la qualifica di onorari con le maggioranze previste dall'art. 5;
  - h. deliberare in materia di esclusione e recesso dei fondatori, onorari e aderenti;
  - i. formulare proposte, suggerimenti, analisi nelle materie in cui si esplicita l'attività della fondazione;
  - l. deliberare sugli altri argomenti rimessi alla sua competenza dal presente statuto.

#### **ART. 10 - CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE**

- 10.1 Il Consiglio Generale si riunisce quando deve assumere le delibere di propria competenza, anche in luogo diverso da quello della sede sociale, e comunque almeno una volta l'anno. Può altresì essere

convocato dal Presidente o quando questi lo ritenga necessario, ovvero quando ne facciano richiesta o almeno un terzo (1/3) dei suoi membri ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- 10.2 L'avviso di convocazione, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza, nonché dei luoghi eventualmente collegati per via telematica, dovrà essere inviato, con mezzi anche telematici che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati, con preavviso di almeno cinque (5) giorni.
- 10.3 Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà (1/2) degli aventi diritto.
- 10.4 Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
- 10.5 Ciascun consigliere ha diritto ad un voto e nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad un altro consigliere. Nessuno degli aventi diritto può esprimere più di cinque (5) deleghe.
- 10.6 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Generale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

#### **ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 11.1 La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di quindici (15) membri, compreso il Presidente.
- 11.2 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque (5) esercizi, salvo dimissioni o decadenze.
- 11.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili, senza limite di mandati.
- 11.4 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, su proposta del Consiglio Generale.
- 11.5 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre (3) riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto, con apposita motivazione, dal Consiglio stesso a maggioranza semplice dei presenti.
- 11.6 In tutti i casi in cui, durante il mandato venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del diritto di nomina del componente venuto meno, il quale dovrà provvedervi entro i trenta (30) giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
- 11.7 Qualora il titolare del diritto di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione avverrà per designazione da parte del Presidente.
- 11.8 Almeno tre (3) mesi prima dello spirare del termine del proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione determina il numero dei componenti del nuovo Consiglio, da un minimo di tre ad un massimo di quindici, e ne dà tempestiva comunicazione agli aventi diritto di nomina; gli stessi dovranno provvedervi entro i trenta (30) giorni successivi alla comunicazione, altrimenti si intendono tacitamente riconfermati i consiglieri precedentemente eletti.
- 11.9 I nuovi Consiglieri nominati entreranno in carica il giorno successivo a quello di scadenza del mandato dei Consiglieri uscenti.
- 11.10 I componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre in numero dispari, sono nominati, in ragione di:
  - a. un terzo (1/3), con un massimo di tre componenti, dall'assemblea degli aderenti;
  - b. il restante numero dal Consiglio Generale.

#### **ART. 12 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 12.1 Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
- 12.2 In particolare, a solo titolo esemplificativo, provvede a:
  - a. nominare, tra i propri membri, il Presidente, su proposta del Consiglio Generale, e eventualmente un Vice Presidente;
  - b. stabilire, su proposta del Presidente, le funzioni, i compiti, la durata dell'incarico e la qualifica del rapporto del Segretario Generale;
  - c. approvare il bilancio consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione annuali;

- d. predisporre, qualora le dimensioni dell'attività economica lo richiedano, il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e procedere agli eventuali assestamenti in corso d'anno, secondo le migliori regole di trasparenza e chiarezza;
- e. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e rimborsi, nonché all'acquisto e all'alienazione dei beni;
- f. determinare le modalità di conservazione ed ottimizzazione dei beni che costituiscono il patrimonio e la loro destinazione;
- g. assumere e licenziare il personale della fondazione avente funzioni dirigenziali;
- h. svolgere tutti gli ulteriori compiti, attività, rapporti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente statuto, dal Consiglio Generale e dalla normativa in vigore;
- i. determinare annualmente i versamenti e contributi richiesti a fondatori, onorari ed aderenti quale quota contributiva minima;
- l. nominare il Collegio dei Revisori, se opportuno e comunque necessario qualora il patrimonio superi 1.000.000,00 (un milione) di Euro nell'anno precedente;
- m. nominare il Segretario Generale, con funzione amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì il compito di deliberare, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, in ordine alle modifiche statutarie, scioglimento, estinzione della fondazione e devoluzione del residuo patrimoniale, previo parere vincolante entro 30 (trenta) giorni del Consiglio Generale, ammesso anche in formato telematico.

- 12.3 Il Consiglio può delegare, ad uno o più dei suoi membri, disgiuntamente o congiuntamente, parte delle proprie funzioni ed i relativi poteri, anche per i singoli atti o categorie di atti. Nei limiti dei poteri conferiti, a detti Consiglieri compete anche la legale rappresentanza della fondazione.
- 12.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato esecutivo, composto da propri membri, stabilendone il numero, i poteri, l'eventuale emolumento e la durata in carica. Del Comitato esecutivo fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, il Presidente del Consiglio Generale ed il Tesoriere, se nominato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può designare alla presidenza del comitato un altro consigliere con funzioni da lui delegate.

#### **ART. 13 - CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 13.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche in luogo diverso da quello della sede sociale, dal Presidente, di propria iniziativa o a richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno dieci (10) giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità almeno con quarantotto (48) ore di preavviso.
- 13.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione, ivi comprese le eventuali sedi dei collegamenti telematici.
- 13.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri in carica e, se non convocato, quando siano presenti tutti i consiglieri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
- 13.4 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.
- 13.5 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tale caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e deve pure trovarvisi il Segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

#### **ART. 14 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 14.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
  - a. ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte a terzi ed in giudizio per ogni e qualsiasi atto od operazione ordinaria e straordinaria, deliberata dal Consiglio, fatta eccezione per gli atti delegati a norma dell'art. 12, punto 3;
  - b. nomina i difensori e procuratori per specifiche esigenze;
  - c. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se istituito, salvo abbia conferito delega espressa;

- d. cura l'osservanza dello statuto, dei principi ed obiettivi della fondazione e ne promuove la riforma dello statuto, qualora si renda necessaria;
- e. assume e licenzia il personale della fondazione non avente funzione dirigenziale;
- f. in caso di urgenza, può adottare ogni provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo (se istituito), che sarà successivamente sottoposto a ratifica del rispettivo organo nel corso della prima seduta utile e comunque entro sessanta (60) giorni dall'adozione dei provvedimenti urgenti;
- g. cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, sviluppo e sostegno alle iniziative e progetti della fondazione, così come al suo scopo, unitamente al Presidente del Consiglio Generale;
- h. assume le disposizioni di spesa decise dal Consiglio di Amministrazione e verifica le entrate.

#### **ART. 15 - VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SEGRETARIO GENERALE DELLA FONDAZIONE**

- 15.1 Il Vice presidente, se nominato, è scelto tra i componenti il Consiglio di Amministrazione, su proposta del suo Presidente. Il Vice presidente sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di sua assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente.
- 15.2 Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente del Consiglio Generale, a maggioranza semplice dei presenti. In particolare il Segretario opera nelle deleghe espressamente conferite, quale responsabile operativo ed esecutivo delle attività e degli scopi della fondazione.

#### **ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI**

- 16.1 Il Collegio dei Revisori, se richiesto, è nominato dal Consiglio Generale di Amministrazione ed è composto da tre (3) membri effettivi, di cui uno, con funzioni di Presidente, deve essere iscritto all'albo dei Revisori.
- 16.2 Tutti i componenti sono scelti tra persone con adeguata professionalità, limpida moralità e decoro professionale.
- 16.3 Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria, patrimoniale ed economica della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture e dei libri contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita ampia relazione; effettua verifiche di cassa e di gestione. Il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge dello statuto e dell'attività della fondazione.
- 16.4 Il Collegio resta in carica cinque (5) anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
- 16.5 I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Generale.

#### **ART. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

- 17.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 17.2 Entro il 30 novembre il Consiglio di Amministrazione può approvare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 marzo deve approvare il bilancio consuntivo.
- 17.3 Dopo l'approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione e per esso il suo Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze ed oneri possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni e garanzie nei limiti espressi dagli stanziamenti previsti in bilancio preventivo.
- 17.4 È vietata la distribuzione sotto qualunque forma di utili, proventi ed avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante tutta la vita della fondazione.

#### **ART. 18 - CLAUSOLA ARBITRALE**

- 18.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere relativamente al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità dovranno esse essere risolte da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia.
- 18.2 L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.
- 18.3 resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
- 18.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

**ART. 19 - ESTINZIONE**

La fondazione è costituita senza limitazioni di durata. La fondazione si estingue con delibera motivata del Consiglio Generale, assunta con voto favorevole dei due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti aventi fini analoghi, designato dal Consiglio Generale e con il voto favorevole vincolante del Presidente del Consiglio Generale.

**ART. 20****NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge in materia di fondazioni.

**NORMA TRANSITORIA**

Per la prima volta i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Presidente del Consiglio Generale possono essere nominati in sede di atto costitutivo della fondazione, per la durata di cinque (5) anni, rieleggibili.

16 ottobre 2013